

CONTRATTO DI CONCESSIONE

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI ALBIANO D'IVREA

Tra

Comune di Albiano d'Ivrea (TO), C.F./P. IVA 01735420018, con sede in Corso Vittorio Emanuele 54, rappresentato da [•], nella sua qualità di [•], domiciliato per la carica presso la sede comunale (di seguito «Ente concedente» o «Comune»)

E

[•] (P. IVA [•]), con sede legale in [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•] al n. [•], in persona del legale rappresentante pro tempore [•], iscritta all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'art. 53, comma 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (di seguito «Concessionario»)

di seguito congiuntamente «Parti»

PREMESSE

a) che con determinazione dirigenziale n. [•] del [•], il Comune di Albiano d'Ivrea ha indetto una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 187, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali comunali, per la durata di 5 anni e per un valore stimato di € 68.153,00;

b) che la procedura è stata svolta mediante piattaforma telematica di negoziazione nel rispetto degli artt. 19 e ss. del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 185 del medesimo decreto;

c) che all'esito della procedura, il Concessionario è risultato aggiudicatario con determinazione del RUP n. [•] del [•], avendo presentato un'offerta tecnica di punti [•] e un ribasso percentuale sull'aggio pari al [•]%;

d) che, decorso il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, e verificato positivamente il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara, le Parti intendono stipulare il presente contratto;

e) che il presente contratto recepisce integralmente il contenuto del Capitolato Speciale (Allegato 2) e del Disciplinare di Gara (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente agli altri allegati indicati all'art. 18;

f) che il Piano Economico-Finanziario (PEF) presentato dal Concessionario in sede di offerta, asseverato ai sensi dell'art. 185, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, dimostra l'equilibrio economico-finanziario della concessione per l'intera durata contrattuale;

g) che il corrispettivo del Concessionario è costituito — in conformità all'art. 1, comma 803, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e alla giurisprudenza amministrativa consolidata — da tre componenti: (i) aggio a carico dell'ente concedente, (ii) oneri di riscossione a carico del debitore, (iii) rimborso delle spese per procedure esecutive e di notifica.

h) che l'art. 2, comma 2-ter, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con L. 1° dicembre 2016, n. 225, consente agli enti locali di affidare a soggetti iscritti all'albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997 le attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie;

i) che il presente contratto è soggetto alla disciplina del D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento agli artt. 177 e seguenti in materia di concessioni di servizi.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1.1 Il Comune affida in concessione al Concessionario, che accetta, la gestione in via esclusiva del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, ivi comprese le attività connesse e strumentali, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale, dal Disciplinare di Gara e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, che costituiscono parte integrante del presente contratto.

1.2 La concessione comprende in particolare le seguenti attività:

- a) formazione del ruolo coattivo e gestione dei flussi di carico trasmessi dall'ente concedente;
- b) emissione e notificazione degli atti della riscossione coattiva (ingiunzioni di pagamento ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639, avvisi di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, L. 160/2019), anche mediante la Piattaforma Notifiche Digitali (SEND) di cui all'art. 26 del D.L. 76/2020;
- c) gestione delle procedure cautelari (fermo amministrativo di beni mobili registrati, ipoteca) ed esecutive (pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi) nel rispetto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibile, e delle norme del codice di procedura civile;
- d) riscossione delle somme e riversamento all'ente concedente con le modalità e i termini di cui all'art. 3;
- e) rendicontazione periodica mensile e trimestrale secondo quanto previsto dall'art. 6;
- f) gestione del front office di supporto al contribuente mediante sportello telematico, numero verde e canali di assistenza;
- g) emissione di certificazioni di inesigibilità e gestione dei discarichi;
- h) notificazioni all'estero nel rispetto del Regolamento UE 2020/1784 e delle convenzioni internazionali applicabili.

1.3 La concessione è regolata dal principio della gestione a rischio operativo del Concessionario, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 36/2023. Il Concessionario sopporta il rischio di mancato recupero dei crediti affidati, restando la sua remunerazione legata esclusivamente alle somme effettivamente riscosse, secondo quanto previsto dall'art. 3.

1.4 L'ente concedente si riserva la facoltà di gestire direttamente o affidare a terzi la riscossione spontanea delle proprie entrate, ferma restando l'esclusiva in capo al Concessionario per la fase coattiva delle entrate affidate.

ART. 2 – ENTRATE AFFIDATE

2.1 Sono affidate in gestione al Concessionario le seguenti entrate:

a) Entrate tributarie: IMU, TARI, imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, canone unico patrimoniale, addizionale comunale IRPEF, e ogni altro tributo comunale;

b) Entrate extratributarie e patrimoniali: canoni di locazione, canoni di concessione, sanzioni amministrative (incluso Codice della Strada), rette, proventi di servizi e ogni altra entrata di natura patrimoniale.

2.2 L'elenco delle entrate affidate potrà essere modificato o integrato dall'ente concedente durante la vigenza della concessione, mediante comunicazione scritta al Concessionario, senza che questi possa pretendere alcun indennizzo.

2.3 Il Comune trasmette i flussi di carico con cadenza periodica, in formato elettronico elaborabile, corredati da prospetti di calcolo analitici. Il Concessionario è tenuto ad acquisire correttamente i flussi di carico e a gestire i dati ricevuti con la massima cura, richiedendo tempestivamente chiarimenti all'ente concedente in presenza di dubbi interpretativi, in applicazione dei principi di leale collaborazione affermati dalla giurisprudenza amministrativa.

ART. 3 – DURATA

3.1 La concessione ha durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, con avvio presuntivo del servizio entro settembre/ottobre 2026.

3.2 Alla scadenza, il Concessionario è tenuto a proseguire il servizio fino all'effettivo subentro del nuovo gestore, agli stessi patti e condizioni del presente contratto, e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.

ART. 4 – CORRISPETTIVO E REMUNERAZIONE

4.1 In conformità all'art. 1, comma 803, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e al D.M. 14 marzo 2023, il corrispettivo del Concessionario si compone delle seguenti voci:

a) Aggio a carico dell'ente concedente: percentuale sulle somme effettivamente riscosse, nella misura del [•]% risultante dall'offerta economica in sede di gara (aggio a base di gara: 8%, ribasso offerto: [•]%). L'aggio è calcolato sull'importo complessivo delle somme riscosse (comprensivo di sanzioni e interessi) ed è liquidato con cadenza trimestrale sulla base dei rendiconti presentati.

b) Oneri di riscossione a carico del debitore: spettano al Concessionario nella misura prevista dalla normativa vigente e precisamente: 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il 60° giorno dalla notifica dell'atto; 6% in caso di pagamento oltre detto termine, ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con L. 1° dicembre 2016, n. 225, e dell'art. 1, comma 803, lett. a), L. 160/2019.

c) Rimborso spese di notifica e procedure esecutive: nella misura stabilita dal D.M. 14 marzo 2023 e successive modificazioni, a carico del debitore. Tali rimborsi costituiscono il corrispettivo dovuto al Concessionario per l'attività effettivamente svolta. Viene stabilito un rimborso fisso per pratiche inesigibili di 12,50 euro/pratica.

4.2 Il corrispettivo complessivo del Concessionario è costituito da tutte le voci di cui al comma 4.1, conformemente all'orientamento consolidato secondo cui il corrispettivo del servizio di riscossione coattiva è formato da tre fonti:aggio, onere della riscossione a carico del debitore e rimborso spese esecutive.

4.3 Ai fini della verifica di congruità dell'offerta e della sostenibilità economico-finanziaria, rileva il valore complessivo della concessione, comprensivo di tutte le componenti di ricavo, come da PEF allegato.

4.4 Nessun altro compenso, rimborso o indennità è dovuto al Concessionario oltre a quanto previsto dal presente articolo. Restano a carico del Concessionario tutte le spese per lo svolgimento del servizio non espressamente poste a carico dell'ente concedente o del debitore dalla normativa vigente.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

5.1 Il Concessionario si obbliga a:

a) svolgere il servizio con la massima diligenza, correttezza e professionalità, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, delle disposizioni del Capitolato Speciale e del presente contratto;

b) acquisire correttamente i flussi di carico dal Comune e gestire i dati ricevuti con la massima cura, richiedendo tempestivamente chiarimenti all'ente concedente in presenza di dubbi interpretativi. In presenza di dubbi, particolarmente quando si tratti di determinare aggravi tributari a carico dei contribuenti, il Concessionario ha l'obbligo di richiedere preventivi chiarimenti all'ente concedente, in applicazione dei principi di leale collaborazione, buon andamento e tutela dell'affidamento;

c) notificare gli atti della procedura coattiva nel rispetto dei termini di legge, dandone tempestiva comunicazione all'ente concedente;

d) attivare le procedure cautelari ed esecutive entro termini ragionevoli e comunque non oltre 90 giorni dal perfezionamento della notifica dell'atto prodromico;

- e) riversare all'ente concedente le somme riscosse con cadenza mensile, al netto dell'aggio e degli oneri spettanti, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso, con obbligo di rendicontazione analitica;
- f) rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, utilizzando conti correnti dedicati;
- g) garantire la piena conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per il trattamento dei dati personali, nominando un Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR;
- h) garantire il diritto di accesso documentale ai contribuenti ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241
- i) dotarsi di un'adeguata piattaforma informatica per la gestione del servizio, con accesso riservato all'ente concedente per il monitoraggio in tempo reale delle attività;
- j) rispettare il CCNL di settore applicabile e tutti gli obblighi in materia di lavoro, sicurezza e previdenza, ai sensi dell'art. 11 e dell'Allegato I.01 del D.Lgs. 36/2023;
- k) comunicare tempestivamente all'ente concedente ogni circostanza che possa pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
- l) dotarsi di una struttura per il front office di supporto al contribuente (posta elettronica, numero verde, sportello telefonico), con le caratteristiche indicate nell'offerta tecnica;
- m) eseguire notifiche all'estero nel rispetto del Regolamento UE 2020/1784 sulla notificazione transfrontaliera e delle convenzioni internazionali applicabili;
- n) integrare la propria piattaforma con il sistema di pagamento PagoPA e con la Piattaforma Notifiche Digitali (SEND);
- o) presentare trimestralmente all'ente concedente un report dettagliato sullo stato della riscossione, con indicazione degli importi affidati, riscossi e inesigibili, e delle procedure esecutive avviate e concluse.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'ENTE CONCEDENTE

6.1 Il Comune si obbliga a:

- a) trasmettere al Concessionario i flussi di carico con cadenza periodica, in formato elettronico elaborabile, corredati da prospetti di calcolo analitici;
- b) fornire al Concessionario i chiarimenti e le informazioni necessarie per il corretto svolgimento del servizio, entro 15 giorni dalla richiesta;
- c) collaborare con il Concessionario per la gestione delle procedure esecutive, mettendo a disposizione la documentazione in proprio possesso;

d) corrispondere l'aggio nei termini previsti dall'art. 4;

e) effettuare verifiche e controlli periodici sull'esecuzione del servizio, anche mediante accesso ai sistemi informativi del Concessionario.

ART. 7 – LIVELLI MINIMI DI SERVIZIO

7.1 Il Concessionario è tenuto al rispetto dei seguenti livelli minimi di servizio:

Indicatore	Standard minimo	Periodo di riferimento
Tempo massimo per l'emissione dell'ingiunzione dopo la consegna del carico	60 giorni	Trimestre
Tempo massimo per l'avvio delle procedure esecutive dopo la notifica	90 giorni	Trimestre
Risposta a richieste di chiarimenti dell'ente concedente	15 giorni	Singola richiesta
Rendicontazione periodica delle riscossioni	Entro il giorno 15 del mese successivo	Trimestre
Riversamento somme riscosse	Entro il giorno 20 del mese successivo	mensile

7.2 Il mancato rispetto dei livelli minimi di servizio per due periodi consecutivi o per tre periodi non consecutivi nell'arco di 12 mesi costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 15.

ART. 8 – PENALI

8.1 Per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'ente concedente applica le seguenti penali:

a) Ritardo nel riversamento delle somme riscosse: penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo non riversato per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo del 5% del valore complessivo della concessione;

b) Mancato rispetto dei livelli minimi di servizio di cui all'art. 7: penale pari allo 0,5% del valore complessivo della concessione per ciascuna violazione;

c) Inesatto adempimento delle obbligazioni del Concessionario (quali — a titolo esemplificativo — erronea acquisizione e gestione dei dati di flusso, omessa interlocuzione con l'ente in presenza di dubbi): penale pari all'1% del valore complessivo della concessione;

d) Violazione degli obblighi in materia di privacy e trattamento dati: penale pari al 2% del valore complessivo della concessione, fatta salva la risoluzione del contratto nei casi più gravi.

8.2 Le penali hanno natura di clausola penale ex art. 1382 c.c., con funzione sanzionatoria e risarcitoria che predetermina forfettariamente il danno, rivestendo natura privatistica ma finalità

pubblicistica diretta a rafforzare l'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell'amministrazione .

8.3 L'applicazione delle penali è preceduta da contestazione scritta dell'inadempimento, con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni del Concessionario.

8.4 L'ente concedente si riserva il risarcimento del maggior danno.

ART. 9 – GARANZIE

9.1 Garanzia definitiva. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Concessionario presta cauzione definitiva nella misura del 10% del valore della concessione, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, mediante fideiussione o polizza assicurativa, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione e all'eccezione ex art. 1957, comma 2, c.c., e operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta.

9.2 Garanzia per responsabilità civile verso terzi. Il Concessionario presta polizza assicurativa con massimale di € 100.000,00 (centomila/00), con estensione ai rischi connessi all'attività di riscossione coattiva, ivi inclusi i danni derivanti da errori nelle procedure di riscossione, notificazione, esecuzione forzata, trattamento illecito di dati personali, fermo amministrativo e ipoteca illegittimi, nonché da ogni fatto doloso o colposo del Concessionario o dei suoi ausiliari.

La polizza può già essere presente tra gli elementi aziendali, ma dovrà ricoprire anche i rischi di questo contratto.

9.3 La cauzione definitiva è svincolata al termine della concessione, previa verifica della regolare esecuzione del servizio e del completo riversamento delle somme riscosse.

ART. 10 – REVISIONE DEL CONTRATTO

10.1 Il presente contratto prevede la revisione periodica del corrispettivo nella misura e con le modalità previste dall'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

10.2 Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al Concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il Concessionario può chiedere la revisione straordinaria del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 36/2023.

10.3 In sede di revisione non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione.

10.4 In caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF, le Parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 192, comma 4, del D.Lgs. 36/2023. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'art. 190, comma 4, lettere a) e b), del medesimo decreto, a esclusione degli oneri

derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

ART. 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

11.1 Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

11.2 Il Concessionario è tenuto a:

- a) utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., per tutti i movimenti finanziari relativi alla concessione;
- b) comunicare all'ente concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e i nominativi delle persone delegate a operare sugli stessi;
- c) riportare il CIG in tutti gli strumenti di pagamento relativi alla concessione.

11.3 La violazione degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010.

11.4 Le somme riscosse in esecuzione dell'azione di riscossione sono soggette a vincolo di destinazione e devono essere riversate all'ente concedente senza soluzione di continuità, con obbligo di rendicontazione analitica. Il trasferimento delle somme in altri conti riferibili al Concessionario, privo di giustificazione rispetto alla funzione tipica del conto dedicato, integra grave inadempimento contrattuale.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12.1 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Comune di Albiano d'Ivrea è Titolare del trattamento. Il Concessionario è nominato Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR.

12.2 Il Concessionario è tenuto a:

- a) trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del servizio;
- b) adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- c) garantire il tempestivo riscontro alle istanze di accesso degli interessati;
- d) comunicare al Titolare ogni violazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 ore dalla scoperta;
- e) provvedere alla cancellazione o restituzione dei dati al termine del servizio.

12.3 Il Concessionario garantisce il diritto di accesso documentale ai contribuenti ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, trattandosi di attività di pubblico interesse soggetta ai canoni costituzionali di imparzialità ed efficienza.

ART. 13 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

13.1 Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, previa autorizzazione dell'ente concedente.

13.2 Le attività di riscossione coattiva che comportano il diretto contatto con i contribuenti (quali — in via esemplificativa — la phone collection e la home collection), se costituiscono segmento funzionalmente inserito nei processi operativi di riscossione, richiedono necessariamente l'iscrizione del subappaltatore all'albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997.

13.3 È fatto divieto di subappalto occulto: l'affidamento di fatto a terzi di segmenti rilevanti del servizio senza la preventiva dichiarazione e autorizzazione integra grave inadempimento.

13.4 L'avvalimento è ammesso nei limiti di cui all'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

14.1 Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi in materia di lavoro, sicurezza e previdenza, ai sensi dell'art. 11 e dell'Allegato I.01 del D.Lgs. 36/2023.

14.2 Il Concessionario applica ai propri dipendenti il CCNL del settore di riferimento, nel rispetto dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

14.3 Il Concessionario è responsabile in via esclusiva per la sicurezza dei propri addetti e per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

14.4 Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, in caso di nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, il Concessionario si impegna a riservare una quota pari ad almeno il 10% all'occupazione giovanile (età inferiore a 36 anni) e femminile.

ART. 15 – RISOLUZIONE E RECESSO

15.1 L'ente concedente può risolvere il contratto, previa contestazione scritta e diffida ad adempiere di almeno 15 giorni, nei seguenti casi:

- a) grave e reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali;
- b) applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore della concessione nell'arco di 12 mesi consecutivi;
- c) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- d) perdita dei requisiti di partecipazione, ivi inclusa la cancellazione dall'albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997;

- e) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
- f) mancata stipula o mancato rinnovo delle garanzie di cui all'art. 9.

15.2 Recesso per pubblico interesse. L'ente concedente può recedere dal contratto in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, con preavviso di 60 giorni. Ai sensi dell'art. 190, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, al Concessionario spettano:

- a) il valore degli investimenti realizzati e non ancora ammortizzati, al netto degli ammortamenti, ovvero, in assenza di ammortamento contabile, i costi effettivamente sostenuti e documentati;
- b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato di contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e i costi di smobilitazione della struttura organizzativa dedicata;
- c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno, determinato nella misura del 3% (tre per cento) degli utili previsti dal PEF per gli anni residui di durata della concessione.

15.3 L'efficacia del recesso è sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento da parte dell'ente concedente delle somme di cui al comma precedente.

15.4 In caso di risoluzione per fatto del Concessionario, l'ente concedente incamera la garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 16 – TRANSIZIONE E REVERSIBILITÀ

16.1 Al termine della concessione, per qualsiasi causa, il Concessionario è tenuto a garantire la piena continuità del servizio fino al subentro del nuovo gestore.

16.2 Il Concessionario trasferisce all'ente concedente o al gestore subentrante, senza oneri aggiuntivi, tutta la documentazione relativa ai carichi affidati e alle procedure in corso, in formato elettronico elaborabile.

16.3 Il Concessionario garantisce la piena cooperazione per il trasferimento dei dati e delle informazioni, inclusa la migrazione dalla propria piattaforma informatica, per un periodo di almeno 3 mesi successivi alla cessazione del rapporto.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

17.1 Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Ivrea, con espressa rinuncia a qualsiasi altro foro concorrente.

17.2 Resta ferma la giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte per le controversie relative alla fase di affidamento, ai sensi degli artt. 119 e 120 c.p.a.

ART.18 – ALLEGATI E RINVIO

18.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:

- a) Capitolato
- b) Disciplinare di Gara
- c) Offerta tecnica del Concessionario;
- d) Offerta economica del Concessionario;
- e) Piano Economico-Finanziario (PEF)
- f) Garanzia definitiva e polizza assicurativa;
- g) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), se dovuto.

18.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai relativi allegati, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, della L. 7 agosto 1990, n. 241, della L. 13 agosto 2010, n. 136, della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), del codice civile e di ogni altra normativa applicabile.

18.3 Le spese di stipula, registrazione e ogni altro onere accessorio sono a carico del Concessionario. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Albiano d'Ivrea, [●]

Per l'Ente concedente Comune di Albiano d'Ivrea [●]

Per il Concessionario [●] [●]